

	ALLEGATO "A" AL REP. N. 1074/954	
	Statuto Cooperativa di Servizi a favore dei Soci Enti Sporti-	
	vi Dilettantistici	
	"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA"	
	Società cooperativa a responsabilità limitata, mutualità pre-	
	valente	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di MILANO, la Società Coope-	
	rativa denominata	
	"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA"	
	Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le nor-	
	me sulle società a responsabilità limitata che ne regolano	
	l'attività.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di fornire ai soci, alle migliori condizioni possibi-	

	li, beni e servizi utili a favorire l'operatività degli stes-	
	si, nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Federazione Italiana Bocce (co-	
	me Ente aggregato art. 11 dello Statuto della Federazione I-	
	taliana Bocce) con sede in Roma, Via Vitorchiano 113.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto:	
	fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza	
	tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro	
	attività e dei servizi resi;	
	favorire la stipula alle migliori condizioni di contratti di	
	fornitura di beni e servizi, di sponsorizzazione di godimen-	
	to di impianti, per conto di tutti o di parte dei soci, sti-	
	pulando convenzioni con contraenti nazionali ed esteri;	
	la promozione dello sport delle bocce attraverso la parteci-	

	pazione degli affiliati (società) alla Federazione Italiana	
	Bocce ed al Comitato Italiano Paralimpico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge il Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industria-	
	le e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	

	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci della Cooperativa "Consorzio	
	BOCCE...in LOMBARDIA": la Federazione Italiana Bocce e le so-	
	cietà sportive affiliate alla Federazione Italiana Bocce e/o	
	al Comitato Italiano Paralimpico della Regione Lombardia e	
	regolarmente iscritte al Registro del CONI.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	per le società, le associazioni o gli enti: la ragione socia-	
	le o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e	
	la partita iva;	
	l'organo sociale (nel caso di società sportive: la Federazio-	
	ne o il CIP) che ha rilasciato l'atto di affiliazione;	
	la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, la	
	persona che rappresenterà la società e l'ente nella assem-	
	blea della Cooperativa;	
	il numero di quote che propone di sottoscrivere con i minimi	
	previsti dal presente statuto;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali;	
	la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'or-	
	gano amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici	
	attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata o email pec alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per chiusura della società.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi	
	di ordine societario, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di affiliazione al-	
	la Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralim-	
	pico.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta o pec alla società. L'organo amministrativo deve esaminar-	
	la, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	

	successivo art. 38 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effet-	
	to del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei	
	soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richie-	
	sti per l'ammissione;	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni	

	per adeguarsi;	
	previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società;	
	in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'im-	
	agine alla società, alla federazione Italiana Bocce o al Co-	
	mitato Italiano Paralimpico oppure sia causa di dissidi o di-	
	sordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante	
	il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono	

	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate al solo titolo	
	di Capitale Sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla ba-	
	se del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 13 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	Art. 14 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00	
	(mille/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	

	21, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 16 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che deter-	
	mina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventua-	
	le esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore	
	dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 17 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplina-	
	ti:	
	il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a	
	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i so-	
	ci cooperatori;	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	

	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 500,00 (cinquecento/00) euro di capitale sot-	
	toscritto;	
	- 2 voti oltre 500,00 (cinquecento/00) euro e fino a	
	5.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 5.000,00 (cinquemila/00) euro e fino a	
	20.000,00 (ventimila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 20.000,00 (ventimila/00) euro e fino a	
	50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	

	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni	
	dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	
	del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 18 (Strumenti finanziari)	
	Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del	
	presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi	
	dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari	
	partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge,	
	da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa sarà costituito:	
	dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:	
	da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta/00):	
	ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota.	
	Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresenta-	
	ti da azioni del valore nominale di euro 1.000,00	
	(mille/00), confluenti nel fondo per il potenziamento azien-	
	dale;	
	dalla riserva Indivisibile ai sensi della legge 904/77 forma-	
	ta attraverso l'utile di esercizio e con il valore delle a-	

		zioni eventualmente non rimborsate;	
		dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le som-	
		me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
		dalla riserva straordinaria;	
		da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
		per legge.	
		Le riserve Indivisibili non possono essere ripartite tra i	
		soci, per disposizione di legge, né durante la vita sociale,	
		né all'atto dello scioglimento della società.	
		Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
		Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
		volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
		za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
		Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
		quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
		lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
		acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
		Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
		sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
		to della richiesta.	
		Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
		pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
		dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
		venire socio in una delle categorie indicate nel presente	
		statuto.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al colle-	
	gio arbitrale.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio sociale si intende iniziato con	
	l'atto Costitutivo e finito con il 31 Dicembre 2017.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve.	
	Può inoltre deliberare un ristorno ai soci per un valore com-	
	plessivo non superiore comunque al 10% del medesimo utile	
	conseguito e secondo apposito regolamento approvato dai soci	
	e dalla Federazione Italiana Bocce.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 (Organi Sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili;	
	la nomina e la struttura dell'organo amministrativo su indi-	
	cazioni della Federazione Italiana Bocce;	
	la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del	
	presidente del Collegio sindacale o del revisore su indica-	

	zione della Federazione Italiana Bocce;	
	le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c),	
	d), e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri ca-	
	si espressamente previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci deb-	
	bono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato	
	dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni pri-	
	ma dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. Per quanto non previsto si applica integralmente	

	l'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordi-	
	naria è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea sia mordinaria che	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:	
	delibera relativamente le modifiche dello Statuto;	
	delibera sulla nomina e sul potere dei liquidatori;	
	delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla Legge e dallo Statuto.	
	Essa delibera validamente col voto favorevole della metà più	
	uno dei votanti.	
	Art. 26 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-	
	tresi indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	

	deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei so-	
	ci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono es-	
	sere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 27 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mo-	
	ra nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione;	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Ammini-	

	strativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero pari di consiglieri	
	variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di vol-	
	ta in volta prima dell'elezione.	
	La Federazione Italiana Bocce nominerà di diritto due Consi-	
	glieri Federali, di cui, ove possibile, uno della FIB Lombar-	
	dia.	
	I Consiglieri della Cooperativa non potranno ricoprire parti-	
	colari cariche elettive nella loro Regione di competenza.	
	(Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provincia-	
	li).	
	Gli amministratori devono essere regolarmente tesserati alla	
	FIB o al CIP e restano in carica fino a revoca o dimissioni	
	per un quadriennio.	
	Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di due	
	volte.	

	Perché un amministratore possa essere eletto una terza volta	
	dovrà ottenere l'acclamazione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai	
	soci persone giuridiche.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente ed un vicepresidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art. 26, possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministrato-	
	re il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato	
	a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione	
	per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare	
	con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisone e le eventuali	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso	
	la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior-	
	ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del-	
	la maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	la data in cui si è formulata la decisione;	

	eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri. La relativa documentazione è conservata dalla società	
	per almeno cinque anni.	
	Art. 31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso	
	di decisioni che riguardano lo scioglimento, il consiglio di	
	amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavo-	
	ri e provvede affinché tutti gli amministratori siano adegua-	
	tamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsia-	
	si mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati	
	la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine	
	del giorno.	

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	

	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la propo-	
	sta si intende respinta.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Vicepre-	
	sidente o dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	

	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcu-	
	ni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire a-	
	gli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-	
	le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente ha la rappresentanza della società.	
	La rappresentanza della società spetta al solo Presidente	
	del consiglio di amministrazione, o al Vicepresidente ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati e a loro volta de-	
	legati.	
	La rappresentanza della società spetta eventualmente anche	
	ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	

	se comunque nominato con decisione dei soci, è indicato dal-	
	la Federazione Italiana Bocce e si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti comunque dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci su indicazione della Federazione Italiana Bocce.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approvano il bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da re-	
	visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Colle-	
	gio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercita-	
	ta da un revisore legale dei conti o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	

	ri a tre esercizi.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i	
	singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'inter-	
	pretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costi-	
	tutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni	
	del Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera	
	di Commercio di Milano.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima	
	di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di	
	cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un	
	tentativo di conciliazione della controversia presso l'orga-	
	nismo di conciliazione cioè la Federazione Italiana Bocce.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci;	
	alla Federazione Italiana Bocce Regione Lombardia.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 36 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sui Consorzi e sulle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	F.to: MORENO ROSATI, BETTINESCHI CORRADO, CARRARA PIERGIOR-	
	GIO, CERIATI GABRIELE, ENRICO PIACENTINI, CAMISASCHI MARIO	
	VITTORIO, GIANNI BELLAVITI, ZIMBARDI CARMINE, MARIO SEREGNI,	
	BRUNO CASARINI, VOLPI MORENO, ARTURO GUIDO. BIANCHI, LUIGI	
	MONTERISI, SIMONA BENEDETTO Notaio - Sigillo	